

Direzione Regionale della Toscana
Via della Fortezza n. 8
Firenze

OGGETTO: Interpello n. 956-1469/2018
Articolo 11, comma 1, lett.c), legge 27 luglio 2000, n.212
Istanza presentata il 10/10/2018
Documentazione integrativa presentata il 22/02/2019

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società X s.p.a. (d'ora in poi solo Società) presenta un'istanza di interpello antiabuso volto a conoscere il parere della Scrivente in merito alla sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto ex articolo 10-bis della L. n. 212 del 2000, in relazione a un'operazione di scissione parziale proporzionale seguita dalla

cessione della partecipazione totalitaria nella scissa.

In particolare, la Società evidenzia di esercitare, all'interno del bacino portuale di Marghera, di Chioggia e di Marina di Carrara, l'attività di sbarco e imbarco di merci in regime di concessione nonché l'attività logistica in genere e, in particolare, l'esercizio di magazzini di custodia e deposito, anche doganale, con movimentazione, confezionamento e gestione prodotti e merci propri e/o di terzi, nonché di essere partecipata:

- dalla A s.p.a per una quota del 69,99% del capitale sociale;
- dalla B s.r.l. per una quota del 21,96%;
- dalla C s.r.l. per una quota del 3,97%;
- dalla D Ltd per una quota del 1,85%;
- dalla E s.r.l. per una quota del 1,46%;
- dalla F s.r.l. per una quota dello 0,49%;
- dalla G s.r.l. per una quota dello 0,16%;
- dal Sig. H per una quota dello 0,06%;
- dal Sig. I per una quota dello 0,03%; e
- dal Sig. L per una quota dello 0,03%.

Inoltre, la Società detiene il 65% del capitale sociale della Y s.r.l. mentre il restante 35% è detenuto dalla W s.r.l., nonché possiede il 75% della V s.r.l. La Y, a sua volta, detiene la partecipazione totalitaria nella Z s.r.l. e nella U s.r.l., nonché il 60% nella T s.r.l.. La U detiene il controllo totalitario nella S s.r.l. la quale, a sua volta, possiede il 40% della T.

Ciò posto, è intenzione della Società procedere alla sua scissione parziale proporzionale a favore di una beneficiaria neocostituita alla quale assegnare l'intero patrimonio immobiliare (sia immobili strumentali che quelli non strumentali) e i relativi rapporti giuridici (compresi i mutui ipotecari), nonché le partecipazioni nel

capitale sociale della Y e della V.

Successivamente a detta scissione, gli immobili strumentali assegnati alla beneficiaria saranno locati alla scissa e alle società operative mentre gli immobili non strumentali saranno oggetto di uno sviluppo autonomo (cfr. pag. 3 dell'istanza).

Dopo la scissione e la sottoscrizione dei contratti di locazione, i soci della Società cederanno a un terzo soggetto (il fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato ..., gestito dalla ...) le partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società *post* scissione, mentre rimarranno titolari delle rispettive partecipazioni nella beneficiaria.

In relazione a tale aspetto, la Società rileva che attualmente è prevista la cessione di almeno il 99,45% del capitale sociale della Società *post* scissione poiché alcuni soci, rappresentativi del restante 0,55%, non procederanno alla vendita; *"tuttavia è stato convenuto"*, precisa la Società, *"che nel perimetro di acquisizione potrà essere eventualmente inclusa anche la cessione delle suddette residue azioni. Poiché, in effetti, è probabile che anche questi ultimi [soci di minoranza] cederanno le proprie azioni nella società scissa . si è considerato come oggetto di cessione l'intero capitale della "X S.p.A" - così pag. 3 della documentazione integrativa prodotta il 25 febbraio 2019 e acquisita con prot. RU n. 44956 dalla Scrivente).*

La Società sottolinea che, nel medesimo contesto, la Y cederà la partecipazione totalitaria nella Z e quella del 60% nella T e, infine, la U cederà la partecipazione totalitaria nella S.

Tutte le descritte cessioni, compresa quella riguardante la partecipazione nella Società, avverranno a favore di appositi veicoli societari tutti partecipati integralmente da una società *holding*, anch'essa appositamente costituita, partecipata totalmente dal F2i-Terzo fondo per le infrastrutture.

Infine, la Società ha chiarito che:

- la scissione e la successiva cessione della sua partecipazione totalitaria si

perfezioneranno nel corso del 2019;

- non è intenzione dei soci di aderire a forme di rivalutazione delle partecipazioni anteriormente alla predetta cessione;

- la ripartizione del costo fiscalmente riconosciuto, in capo ai soci, delle partecipazioni nella Società *ante* scissione tra quelli delle partecipazioni nelle società risultanti dalla scissione (ossia, la Società *post* scissione e la beneficiaria neocostituita) avverrà in base ai rispettivi valori economici sussistenti al momento dell'effettuazione dell'operazione medesima (come indicato nella Risoluzione n. 52/E del 26 maggio 2015);

- il prezzo di cessione della partecipazione totalitaria nella Società *post* scissione è stato determinato in 17,9 milioni di euro "*facendo ricorso a quello che costituisce il metodo più opportuno, basato sull'attuazione dei flussi monetari futuri (cosiddetto "Discount Cash Flow Method")*" (così pag. 8 della nota di accompagnamento alla documentazione integrativa);

- a seguito della cessione delle rispettive quote di partecipazione nel capitale della Società *post* scissione, i soci cessionari realizzeranno, in base ai propri rispettivi costi fiscali, una plusvalenza che, per i soci-società, beneficerà del regime *pex* di cui all'articolo 87 del TUIR e che, per i soci-persone fisiche non in regime d'impresa, costituirà un *capital gain* ai sensi dell'articolo 67 del TUIR.

In relazione all'intera operazione descritta (scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella scissa), la Società chiede di conoscere il parere della scrivente in merito alla sua riconducibilità tra le fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della L. n. 212 del 2000 sia nell'ambito del comparto delle imposte dirette (IRES) sia in quello delle imposte indirette (imposta di registro).

Con nota del 14 dicembre 2018, pervenuta alla Direzione Regionale della Toscana, la Società ha prodotto spontaneamente ulteriore documentazione relativa alle operazioni descritte nell'istanza. A seguito della richiesta di documentazione

integrativa da parte della scrivente Agenzia del 5 febbraio 2019 (prot. RU n. 28036), la Società ha prodotto la documentazione e le integrazioni richieste in data 25 febbraio 2019 (acquisite con prot. RU n. 44956).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società ritiene che l'intera operazione descritta non rappresenti una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della L. n. 212 del 2000 né ai fini dell'IRES né ai fini dell'imposta di registro.

Nello specifico, ai fini IRES, lo *spin-off* immobiliare propedeutico alla cessione delle partecipazioni nella scissa non determina alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito; nè la successiva cessione della partecipazione totalitaria nella scissa (nel cui patrimonio è rimasta l'azienda operativa della Società) comporterà la realizzazione di alcun indebito vantaggio fiscale.

Anche ai fini dell'imposta di registro, l'intera operazione rappresentata non è riconducibile ad alcuna fattispecie di abuso del diritto.

In particolare, la Società rileva che la circolazione indiretta dell'azienda attraverso un'operazione di *share deal* come quella descritta nell'istanza, costituisce una legittima alternativa, avente pari dignità fiscale, rispetto alla cessione diretta dell'azienda (ossia, a un'operazione di *asset deal*). Pertanto, nell'ambito dell'imposta di registro, non si ravvede alcun indebito vantaggio fiscale.

Sia ai fini IRES sia ai fini dell'imposta del registro, dunque, la combinazione delle due operazioni (scissione seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella scissa) non comporta il conseguimento di alcun indebito vantaggio fiscale e, pertanto, non configura alcuna fattispecie di abuso del diritto.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comparto delle imposte dirette

Occorre premettere che la formulata richiesta di parere in merito alla sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della L. n. 212 del 2000 ha ad oggetto l'intera operazione descritta nell'istanza, costituita dalla combinazione di una scissione della Società a favore di una beneficiaria neocostituita, funzionale alla conseguente cessione della partecipazione totalitaria nella scissa.

In particolare, la predetta operazione si connota per la presenza di uno *spin-off* immobiliare realizzato attraverso una scissione parziale proporzionale volta a individuare i compendi immobiliari e le partecipazioni da trasferire alla beneficiaria e l'azienda/ramo d'azienda da mantenere presso la scissa, combinato con la successiva cessione, a un soggetto terzo, della partecipazione totalitaria nella scissa, da parte dei suoi soci (sia persone fisiche non in regime d'impresa, sia di enti societari, i quali continueranno a essere soci della beneficiaria).

Nell'esaminare un'analogia operazione, la scrivente Agenzia ha avuto già modo di individuare, nella Risoluzione n. 97/E del 5 luglio 2017, le condizioni al ricorrere delle quali una simile operazione integri una fattispecie di abuso del diritto.

Nel caso di specie, non si ravvisano le condizioni evidenziate nella predetta Risoluzione n. 97/E per il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale. A ciò va aggiunto che la scissione parziale proporzionale della Società appare funzionale - utilizzando il regime della neutralità fiscale ex articolo 173 del TUIR che la connota - alla separazione del suo patrimonio, facendo sì che permanga l'"attività produttiva in capo alla società "X S.p.A." e che sia trasferita alla beneficiaria la " gestione del patrimonio immobiliare in capo agli attuali soci (tramite la costituenda società beneficiaria della scissione)" (così pag. 9 dell'istanza). Tale scissione è, inoltre, propedeutica al trasferimento della partecipazione totalitaria nella Società *post* scissione a un soggetto terzo (rispetto all'attuale compagine societaria - cfr. pagg. 2-3 della nota di accompagnamento alla documentazione integrativa del 25 febbraio 2019). Con detta cessione (che avverrà a valori di mercato), i cedenti soci-società

(rappresentativi della quasi totalità del capitale sociale della Società *post* scissione) realizzeranno una plusvalenza esente ex articolo 87 del Tuir (ricorrendone gli altri presupposti di legge), mentre i cedenti soci-persone fisiche non imprenditori (che, nel loro insieme, rappresentano lo 0,12% circa dell'intero capitale sociale della Società *post* scissione) un *capital gain* da partecipazioni non qualificate ex articoli 67, comma 1, lettera *c-bis*), e 68 del TUIR.

Alla luce di tali elementi, non si rileva l'esistenza di alcun vantaggio fiscale che possa qualificarsi come indebita e, pertanto, non si prosegue nel riscontro - nell'ambito dell'operazione rappresentata - degli ulteriori elementi dell'abuso.

Resta inteso che, affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un'operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante.

Si ricorda, altresì, che la scissione è, di regola, neutrale anche per i soci dato che *"il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo, né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze, né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'art. 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli artt. 58 e 87"* (cfr., articolo 173, comma 3, del TUIR).

La Scrivente ritiene di dover precisare per completezza che, ai fini fiscali, la composizione del patrimonio netto (che residua dopo la ricostituzione delle eventuali riserve in sospensione d'imposta) destinato alla società beneficiaria dovrà rispecchiare, percentualmente, la natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nella società interpellante, precedentemente all'operazione di scissione; in altri termini, dal punto di vista fiscale, ai sensi dell'articolo 173, comma 9, del TUIR, il patrimonio netto (residuo) attribuito alla società beneficiaria dovrà considerarsi formato nel rispetto della natura (capitale o utile) delle poste di patrimonio netto presenti nella società scindenda e nelle medesime proporzioni (senza considerare, nella proporzione, le

riserve in sospensione d'imposta già ricostituite dalla società beneficiaria).

Comparto delle imposte indirette (imposta di registro)

Con riferimento alla valutazione antiabuso ai soli fini dell'imposta di registro si rappresenta quanto segue.

In via generale, la circolazione di un'azienda attraverso la sua cessione diretta è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 23 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

Diversamente, la cessione indiretta dell'azienda - attraverso la vendita totalitaria delle quote - è assoggettata a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Anche l'operazione di scissione è assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Ciò premesso, si rileva che l'effettuazione della preventiva scissione, finalizzata a scorporare il ramo d'azienda operativo oggetto di successiva cessione indiretta mediante il trasferimento della totalità delle partecipazioni non configura il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali sopra richiamate o con i principi dell'ordinamento tributario.

Non avendo riscontrato la sussistenza del requisito dell'indebito risparmio d'imposta, non si procede all'analisi degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 10-*bis* della Legge n. 212 del 2000.

Il presente parere esula da ogni valutazione circa le operazioni non rappresentate nell'istanza; ciò nondimeno la scrivente si riserva di valutare *ex novo* gli eventuali profili di abusività in merito a futuri atti dispositivi non rappresentati, nonché in ordine ad operazioni ulteriori e diverse da quelle raffigurate nell'istanza.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Toscana, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.

IL DIRETTORE CENTRALE

Antonino Di Geronimo

(firmato digitalmente)